



DR

Diritto del
Risparmio

IL RICHIAMO DELLA RI.BA. E L'INDEBITO INTERBANCARIO.

TITOLARITÀ DELLA PROVVISTA, LEGITTIMAZIONE ALL'INCASSO E GOVERNO DEL PROCESSO DI PAGAMENTO.

di Giuseppe CIUOFFO*

La decisione fiorentina riconosce alla banca domiciliataria la ripetizione delle risorse proprie trasferite alla banca assuntrice dopo il richiamo della ricevuta bancaria. La nota ricostruisce mandato all'incasso, legittimazione a ricevere, delegazione di pagamento e indebito ex latere accipientis, distinguendone presupposti ed effetti. La critica alla sentenza di primo grado investe la sovrapposizione fra interesse ad agire e titolarità del credito restitutorio, nonché l'inferenza che identifica la destinazione della provvista con la sua appartenenza alla correntista. Il confronto con la Cassazione sostiene la soluzione restitutoria nei limiti degli accertamenti compiuti in appello. L'analisi del regolamento interbancario e dei controlli aziendali evidenzia infine la necessità di raccordare istruzioni, scritture e titoli giustificativi, senza confondere restituzione e responsabilità risarcitoria.

**Ottobre
fascicolo 3/2026**

*Avvocato, Managing Partner SLC – Studio Legale Ciuoffo, Vice Direttore del Corso di Alta Formazione in Finanza Etica – DEMI – Università degli Studi di Napoli Federico II.

Rivista di Diritto del Risparmio

**Il richiamo della Ri.Ba. e l'indebito interbancario.
Titolarità della provvista, legittimazione all'incasso e governo
del processo di pagamento***

di Giuseppe CIUOFFO**

**Ottobre
fascicolo 3/2026**

* Contributo approvato dai *referee*.

** Avvocato, Managing Partner SLC – Studio Legale Ciuoffo, Vice Direttore del Corso di Alta Formazione in Finanza Etica – DEMI – Università degli Studi di Napoli Federico II.

Abstract

La decisione fiorentina riconosce alla banca domiciliataria la ripetizione delle risorse proprie trasferite alla banca assuntrice dopo il richiamo della ricevuta bancaria. La nota ricostruisce mandato all'incasso, legittimazione a ricevere, delegazione di pagamento e indebito ex latere accipientis, distinguendone presupposti ed effetti. La critica alla sentenza di primo grado investe la sovrapposizione fra interesse ad agire e titolarità del credito restitutorio, nonché l'inferenza che identifica la destinazione della provvista con la sua appartenenza alla correntista. Il confronto con la Cassazione sostiene la soluzione restitutoria nei limiti degli accertamenti compiuti in appello. L'analisi del regolamento interbancario e dei controlli aziendali evidenzia infine la necessità di raccordare istruzioni, scritture e titoli giustificativi, senza confondere restituzione e responsabilità risarcitoria.

Il richiamo della Ri.Ba. e l'indebito interbancario.

Titolarità della provvista, legittimazione all'incasso e governo del processo di pagamento.

(Nota a App. Firenze, Sez. II, 14 settembre 2026, n. 2754)

A cura di **Giuseppe CIUOFFO**.

SOMMARIO. 1. La controversia e il perimetro della decisione – 2. Mandato all'incasso e delegazione di pagamento nella procedura Ri.Ba. – 3. Il richiamo e la cessazione del potere di riscossione – 4. Indebito oggettivo e difetto di legittimazione a ricevere – 5. Provvista interbancaria e prova del pagamento – 6. La censura alla motivazione di primo grado – 7. L'*accipiens* e la destinazione successiva delle somme – 8. Accordi interbancari e definitività del regolamento – 9. Il rapporto con la disciplina dei servizi di pagamento – 10. Dalla qualificazione civilistica al governo del processo – 11. Restituzione danno e accessori – 12. Il significato sistematico della pronuncia.

1. La controversia e il perimetro della decisione.

La controversia decisa dalla Corte d'appello di Firenze riguarda una ricevuta bancaria di euro 68.899,50, emessa dalla società creditrice nei confronti della società debitrice, con scadenza al 29 novembre 2019. Sul versante della creditrice operava la banca assuntrice; su quello della debitrice, la banca domiciliataria, successivamente incorporata nell'istituto appellante. Il 25 novembre la creditrice disponeva il ritiro della ricevuta, assecondato dalla banca assuntrice. Nonostante il richiamo, l'importo veniva successivamente acquisito da quest'ultima attraverso il regolamento interbancario.¹

Un dato, decisivo per la qualificazione, precede l'anomalia: secondo l'accertamento della Corte, la debitrice aveva accettato la Ri.Ba. e impartito l'ordine di pagamento alla banca domiciliataria, che lo aveva confermato. Non ricorreva, dunque, un pagamento privo sin dall'origine di qualsiasi istruzione del cliente. La disfunzione si collocava nella fase successiva: le iniziative della domiciliataria non avevano ottenuto lo svincolo della provvista dal conto interbancario e l'assuntrice aveva incassato a distanza di sette-otto mesi dal richiamo,

¹ App. Firenze, sez. II civ., decisione del 10 settembre 2026, R.G. n. 538/2024, pres. Delle Vergini, est. Condemi, pp. 3-5 e 11. Data della deliberazione: numero e data di pubblicazione non sono visibili nella copia consultata.

invocando l'assenza di una risposta formale e di una comunicazione di insoluto. La Corte ritiene provato il trasferimento di risorse della banca domiciliataria, senza evidenza di un corrispondente addebito alla debitrice.²

Il Tribunale di Siena aveva rigettato la domanda per carenza di interesse ad agire, reputando che l'importo appartenesse, semmai, alla correntista. Il giudice d'appello riforma integralmente tale decisione e accoglie la domanda principale *ex art. 2033 c.c.*: cessato il mandato all'incasso, la banca assuntrice non aveva titolo per ricevere le somme. Sono riconosciuti gli interessi legali dalla domanda stragiudiziale; non la rivalutazione automatica. I residui motivi di impugnazione restano assorbiti.³

Il perimetro è preciso: la pronuncia decide la restituzione, non tutti i titoli di responsabilità prospettati. Un titolo originariamente idoneo ad avviare il pagamento non giustifica qualsiasi esito successivo. Occorre verificare chi abbia eseguito l'attribuzione, chi l'abbia ricevuta e quale potere di riscossione sussistesse al momento rilevante.

2. Mandato all'incasso e delegazione di pagamento nella procedura Ri.Ba.

La ricevuta bancaria non incorpora un diritto cartolare autonomo: individua il credito presentato alla riscossione e si inserisce in una procedura d'incasso. La consegna alla banca, in difetto di diverse pattuizioni, conferisce un mandato all'incasso, non trasferisce il credito commerciale. Il mandato, ai sensi dell'art. 1703 c.c., obbliga il mandatario a compiere atti giuridici per conto del mandante; la cessione *ex art. 1260 c.c.* sostituisce invece il titolare del credito. La distinzione è confermata da Cass. n. 1391 del 2003 e da Cass. n. 30130 del 2024 anche per il mandato irrevocabile: la facoltà di riscuotere e di destinare il ricavato al soddisfacimento del mandatario non coincide con l'acquisto del credito. I due arresti riguardano la revocatoria fallimentare; se ne utilizza qui la qualificazione del negozio, non la disciplina concorsuale.⁴

La qualificazione negoziale va tenuta distinta dalla sequenza operativa. Presentazione della ricevuta, trasmissione dei dati, eventuale anticipazione al creditore, istruzione del debitore, regolamento fra intermediari e registrazioni sui conti della clientela sono eventi

² App. Firenze, cit., pp. 5-6, sull'ordine iniziale, sul mancato svincolo e sulla provenienza delle risorse.

³ Trib. Siena, 5 febbraio 2024, n. 98, pp. 5-7; App. Firenze, cit., pp. 6-11.

⁴ Artt. 1260 e 1703 c.c.; App. Firenze, cit., p. 7, sulla consegna delle ricevute bancarie quale mandato; Cass., sez. I, 30 gennaio 2003, n. 1391, motivazione sul primo motivo; Cass., sez. I, ord. 22 novembre 2024, n. 30130, §§ 2.10 e 2.13. Nei due precedenti di legittimità la distinzione fra mandato e cessione opera in controversie revocatorie, non sul richiamo della Ri.Ba. qui esaminato.

diversi. L'inserimento di una Ri.Ba. nel circuito prima della scadenza non prova, da solo, il pagamento del debitore. Una partita in attesa di lavorazione può documentare una fase del processo, senza attestare né l'estinzione del credito commerciale né un definitivo addebito al cliente. La conclusione civilistica richiede di identificare l'evento concretamente verificatosi.

Nella vicenda si distinguono il rapporto commerciale fra creditrice e debitrice, il mandato all'incasso fra creditrice e banca assuntrice, l'incarico di pagamento fra debitrice e banca domiciliataria e il regolamento fra intermediari. Sul lato del pagamento, la delegazione *solvendi* ex art. 1269 c.c. descrive l'incarico con cui il debitore delegante utilizza il terzo delegato per soddisfare il creditore delegatario. Il rapporto di valuta collega debitore e creditore; quello di provvista spiega la relazione fra ordinante e banca incaricata. Nel lessico operativo, tuttavia, «provvista» indica anche le disponibilità impiegate dalla banca nel regolamento: i due significati non devono essere sovrapposti. La banca assuntrice interviene, nella ricostruzione accolta dalla Corte, quale incaricata della creditrice, non quale cessionaria del credito.⁵

L'anticipazione salvo buon fine può affiancare il mandato e finanziare il creditore prima dell'incasso, ma non basta a dimostrare una cessione. Diverso è lo sconto disciplinato dall'art. 1858 c.c., che comprende la cessione salvo buon fine del credito anticipato. Anche la delegazione di pagamento va distinta dall'assunzione di un'obbligazione diretta della banca verso il beneficiario: la ricezione dell'incarico del cliente non dimostra automaticamente tale ulteriore impegno. Per la restituzione occorre dunque stabilire quale attribuzione sia stata eseguita e in forza di quale titolo, senza ricavarlo dalla sola denominazione contabile dell'operazione.

3. Il richiamo e la cessazione del potere di riscossione.

La Corte affronta una questione preliminarmente semantica, ma sostanzialmente negoziale: che cosa significava, in quel contesto, «ritiro»? La provenienza della disposizione dal creditore, il suo inoltro da parte dell'assuntrice e l'anteriorità alla scadenza escludono, secondo il Collegio, che si trattasse di un invito al debitore a pagare e a ritirare una quietanza. La stessa parola avrebbe potuto assumere quel significato in una diversa sequenza, su

⁵ Artt. 1269 e 1856 c.c.; Cass., sez. I, 19 settembre 2008, n. 23864, motivazione, pp. 6-8; App. Firenze, cit., pp. 5-9. La ricostruzione dei rapporti distingue il mandato sul lato della riscossione dall'ordine iniziale sul lato del pagamento, accertato dalla Corte.

iniziativa del debitore e in concomitanza con il pagamento. Non lo assumeva nella vicenda esaminata.⁶

Il richiamo, interpretato dalla Corte come revoca del mandato alla riscossione, incide sull'incarico conferito dalla creditrice all'assuntrice. La domiciliataria è estranea a quel contratto: la sua risposta applicativa non è un requisito costitutivo della revoca. Resta il diverso problema della conoscibilità della cessazione del potere d'incasso. La Corte lo risolve valorizzando l'invio e la ricezione del richiamo, riconosciuti dalla stessa assuntrice, e utilizzando per analogia argomentativa Cass. n. 24128 del 2009 sulla comunicazione al debitore della preposizione all'incasso. Il precedente è richiamato in massima e non decide esso stesso la revoca interbancaria qui controversa.⁷

Occorre precisare il significato di *adiectus solutionis causa*, espressione utilizzata dalla pronuncia. L'art. 1188, primo comma, c.c. comprende, fra i destinatari idonei del pagamento, la persona indicata dal creditore a riceverlo. Questa legittimazione sostanziale alla ricezione non coincide né con la titolarità del credito né con la legittimazione processuale. Il mandato regola l'obbligo della banca verso la cliente; l'indicazione dell'assuntrice quale destinataria giustifica il pagamento eseguito nelle sue mani. Le funzioni possono concorrere nello stesso soggetto senza diventare il medesimo istituto. Nel caso concreto il venir meno dell'incarico, comunicato e riconosciuto, priva l'assuntrice del titolo a ricevere che la Corte aveva desunto dal mandato.⁸

Una conferma applicativa può provare la ricezione, arrestare un flusso o rilevare nei rapporti fra aderenti. È diverso attribuirle efficacia costitutiva della revoca di un mandato cui il destinatario tecnico non partecipa. L'assenza della risposta procedurale non ricostituisce, da sola, il potere di riscossione già cessato.

L'effetto del richiamo non va generalizzato oltre l'assetto accertato. L'art. 1723 c.c. distingue il semplice patto d'irrevocabilità, la cui violazione può produrre conseguenze risarcitorie, dal mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, che non si estingue per revoca salvo diversa previsione o giusta causa. La revoca del mandante va inoltre distinta dalla revocatoria concorsuale esaminata da Cass. nn. 1391/2003 e 30130/2024. A

⁶ App. Firenze, cit., pp. 7-8, sull'interpretazione contestuale di ritiro e richiamo.

⁷ App. Firenze, cit., p. 8; Cass., sez. II, 13 novembre 2009, n. 24128, massima sulla comunicazione della preposizione all'incasso, richiamata dal Collegio.

⁸ Art. 1188, primo comma, c.c.; App. Firenze, cit., p. 8. La distinzione tra rapporto di mandato e indicazione del destinatario del pagamento è una ricostruzione sistematica della nota; non presuppone che la sentenza abbia accertato un autonomo contratto a favore dell'assuntrice.

Firenze assumono rilievo la qualificazione del rapporto e il richiamo assecondato dall'assuntrice. Un'eventuale cessione opponibile o un'obbligazione bancaria autonoma richiederebbero un diverso accertamento. Cass. n. 23864 del 2008 ammette un impegno diretto, anche implicito, della banca verso il beneficiario ex art. 1269 c.c.; la sua sussistenza dipende però dagli atti e dal collegamento negoziale concretamente provati.⁹

Il confronto con Trib. Milano n. 7493 del 2015 mostra l'importanza dell'accertamento concreto: in quel caso la comunicazione di un mandato irrevocabile non fu ritenuta sufficiente a provare un autonomo impegno della banca verso il beneficiario. I due arresti non fondano un contrasto sul nome del negozio, ma richiedono di individuare quale obbligazione sia stata effettivamente assunta. Per Firenze il punto risolutivo resta che la banca assuntrice, qualificata come incaricata dell'incasso e aderente al richiamo, non conservava un distinto titolo giustificativo dell'attribuzione.¹⁰

4. Indebito oggettivo e difetto di legittimazione a ricevere.

L'art. 2033 c.c. attribuisce a chi ha eseguito un pagamento non dovuto un credito personale alla restituzione. Il pagamento e il difetto del titolo giustificativo costituiscono il fondamento della pretesa; non occorre provare un illecito dell'*accipiens*. Nella fattispecie, l'indebito *ex latere accipientis* designa l'attribuzione al soggetto non più legittimato a ricevere. L'eventuale permanenza del credito commerciale non risolve il problema: un debito esistente verso la creditrice non giustifica, per ciò solo, il pagamento alla banca il cui potere di riscossione sia cessato. La Corte applica la disciplina dell'indebito oggettivo a questo difetto del destinatario, non accerta l'inesistenza del rapporto commerciale.¹¹

Particolarmente istruttiva è Cass. n. 19703 del 2009, anch'essa concernente una Ri.Ba. L'istituto qui assuntore, allora banca *solvens*, aveva pagato per errore senza mandato del proprio cliente, confondendo operazioni di identico importo. La Cassazione conferma la ripetizione verso il percettore, pur a fronte della dedotta esistenza del credito commerciale. Nella motivazione il rapporto viene osservato dalla posizione del *solvens* e dalla mancanza di

⁹ Art. 1723, commi primo e secondo, c.c.; Cass. n. 23864/2008, cit., pp. 6-8; Cass. n. 1391/2003, cit., motivazione sul terzo motivo, sulla distinzione fra mandato nell'interesse del terzo e contratto a favore del terzo. Quest'ultima decisione non esclude un diverso, specifico patto attributivo.

¹⁰ Trib. Milano, sez. VI civ., 17 giugno 2015, n. 7493, R.G. n. 12485/2011, motivazione, punti 3-5, pp. 4-5.

¹¹ Art. 2033 c.c.; App. Firenze, cit., pp. 8-9, che richiama in massima Cass. n. 4760/1998 per l'assimilazione dell'indebito *ex latere accipientis* all'indebito oggettivo. Il riferimento al precedente del 1998 è mediato dalla sentenza annotata e non implica consultazione del suo testo integrale.

una valida delegazione: la persistenza della pretesa verso il cliente non colma il difetto del titolo in base al quale la banca aveva trasferito il denaro.¹²

Il precedente del 2009 sostiene la pretesa restitutoria della banca per un punto definito: l'esistenza del credito commerciale non rende necessariamente dovuta l'attribuzione eseguita dall'intermediario. La differenza resta essenziale. In quella vicenda mancava originariamente l'incarico del pagatore; a Firenze l'ordine esisteva, ma era cessato il mandato sul lato della riscossione. La ratio dei due giudizi converge nel controllo del titolo dello specifico trasferimento, non nella ricostruzione di una identica sequenza negoziale. La soluzione fiorentina va perciò sostenuta attraverso il difetto del potere dell'assuntrice al momento dell'incasso, senza negare l'ordine iniziale che la Corte ha accertato.

L'indebito soggettivo *ex latere solventis* dell'art. 2036 c.c. riguarda invece chi paga un debito altrui ritenendosi debitore per errore scusabile; la disciplina considera anche l'eventuale privazione in buona fede, da parte del creditore, del titolo o delle garanzie. Non è questa la qualificazione accolta. Neppure l'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. può essere desunto dalla sola esecuzione materiale del flusso: occorre che il pagamento sia giuridicamente imputabile alla soddisfazione del debito altrui. Cass. n. 19703/2009 impedisce di utilizzare quella norma per sanare automaticamente il difetto dell'incarico; il caso fiorentino richiede, sul distinto versante dell'incasso, la verifica della legittimazione del destinatario.¹³

La colpa del *solvens* nella gestione del flusso non diviene una causa di acquisto dell'*accipiens*. Un'anomalia organizzativa può generare pretese risarcitorie o contrattuali, da provare separatamente. La ripetizione, invece, elimina un'attribuzione non dovuta: non distribuisce una perdita in proporzione alle colpe.

5. Provvista interbancaria e prova del pagamento.

La riforma della sentenza senese passa dalla ricostruzione dell'effettivo spostamento patrimoniale. La provvista era destinata a un pagamento nell'interesse della debitrice; da tale destinazione non discendeva che la somma sul conto interbancario fosse di titolarità della correntista. La Corte valorizza il conto di provenienza, l'estratto prodotto, le comunicazioni sull'operazione e l'assenza di evidenza di un addebito al cliente. La locuzione «messa a

¹² Cass., sez. I, 11 settembre 2009, n. 19703, svolgimento del processo e motivazione, punto 2, pp. 2-5 della copia consultata.

¹³ Artt. 1180 e 2036 c.c.; Cass. n. 19703/2009, cit., punto 2.

disposizione» descriveva una funzione, non conteneva un riconoscimento della proprietà del cliente sulle giacenze utilizzate.¹⁴

La precisazione è rilevante anche alla luce dell'art. 1834 c.c.: nel deposito bancario la proprietà del denaro passa alla banca, mentre il cliente acquista il diritto alla restituzione. Questo dato generale non basta a individuare il *solvens* in qualunque pagamento e non sostituisce l'accertamento dei rapporti concretamente attuati. Mostra però perché non sia corretto rappresentare la provvista interbancaria come denaro del cliente per il solo fatto di essere destinata a un'operazione nel suo interesse. Nella vicenda la Corte valorizza, congiuntamente, l'esborso dal conto dell'intermediario e l'assenza di evidenza dell'addebito alla debitrice.¹⁵

La compensazione interbancaria consente di regolare posizioni reciproche senza il trasferimento individuale di contante per ogni operazione. L'assenza di un movimento monetario isolato non esclude perciò l'attribuzione patrimoniale; occorre seguirne l'imputazione nel regolamento. A tal fine, una verifica tecnico-contabile dovrebbe collegare l'identificativo della Ri.Ba. ai messaggi di presentazione e richiamo, alle scritture del conto interbancario e all'eventuale addebito al cliente, distinguendo data dell'istruzione, data contabile e data valuta. Questi sono criteri di lettura delle evidenze, non ulteriori scritture ricostruite dalla nota in assenza dei registri originari.

La «partita viaggiante» o sospesa non è una categoria civilistica autosufficiente. La sua denominazione non prova né il pagamento definitivo della correntista né l'assenza di un esborso della banca. In particolare, la permanenza di una disponibilità tecnica dopo il richiamo può spiegare come il trasferimento sia stato eseguito, ma non perché l'assuntrice avesse titolo a conseguirlo. La Corte supera il diniego del primo grado ricostruendo l'attribuzione sulla base dei documenti; non introduce una presunzione generale di proprietà bancaria fondata sul solo transito nel circuito.

Parimenti, il rilievo della Corte secondo cui la banca assuntrice non aveva provato l'allegata titolarità della debitrice va letto dopo, non al posto, della prova offerta dall'attrice. Il *solvens* resta gravato dall'onere di dimostrare il pagamento e il difetto della sua giustificazione. Cass. n. 9757 del 2024 ribadisce che il carattere negativo dell'assenza di causa

¹⁴ App. Firenze, cit., p. 6, sulla distinzione fra destinazione funzionale e titolarità della provvista.

¹⁵ Art. 1834 c.c.; App. Firenze, cit., pp. 5-6. Il richiamo al deposito illustra la distinzione patrimoniale; non afferma che l'intestazione del conto, isolatamente, identifichi sempre il titolare dell'azione restitutoria.

non inverte l'art. 2697 c.c.; la dimostrazione può essere raggiunta mediante fatti positivi incompatibili o presunzioni. A Firenze tali fatti sono il richiamo ricevuto e la cessazione del potere di incasso, collegati a un trasferimento documentato.¹⁶

Sul piano probatorio occorre correlare identificativo della Ri.Ba., richiamo, scritture di regolamento ed eventuale addebito al cliente. Un estratto non dimostra necessariamente la causa; un'email non dimostra da sola il saldo. Neppure la non contestazione trasforma una qualificazione giuridica in fatto acquisito: rilevano allegazioni fattuali specifiche.

6. La censura alla motivazione di primo grado.

Il dissenso dalla sentenza senese deve essere formulato sul suo effettivo percorso argomentativo. A p. 6 il Tribunale ammette che, secondo la prospettazione attorea, la legittimazione possa sussistere, ma nega l'interesse ad agire perché la somma non sarebbe appartenuta alla banca bensì, semmai, alla cliente. La motivazione assume così una conclusione sulla spettanza sostanziale dell'importo come ragione per escludere l'utilità della tutela. È questo passaggio, prima ancora dell'esito sfavorevole, a non essere condivisibile.¹⁷

La legittimazione ad agire individua chi prospetta come proprio il diritto dedotto; l'interesse ex art. 100 c.p.c. riguarda l'utilità concreta della pronuncia richiesta; la titolarità sostanziale concerne l'effettiva appartenenza del credito restitutorio e va accertata nel merito. La banca chiedeva la restituzione di un esborso assunto come proprio: l'utilità della condanna era riconoscibile. Se quella premessa fosse rimasta indimostrata, ne sarebbe derivato il rigetto nel merito, non l'assenza di interesse. La censura non pretende dunque di dispensare l'attrice dalla prova: contesta la categoria con cui il primo giudice ne ha valutato la mancanza.¹⁸

Cass., sez. un., n. 2951 del 2016 offre il riferimento nomofilattico: separa legittimazione e titolarità, pone la prova di quest'ultima a carico dell'attore e ne ammette il rilievo officioso quando la carenza emerga dagli atti. Il richiamo del Tribunale, a p. 5, all'opposto limite dell'esame d'ufficio riproduce un orientamento superato. Tale disallineamento non è, isolatamente, la ragione decisiva della riforma, poiché la convenuta aveva contestato la

¹⁶ Cass., sez. I, ord. 11 aprile 2024, n. 9757, punto 6.1; artt. 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c.; App. Firenze, cit., pp. 5-6.

¹⁷ Trib. Siena, 5 febbraio 2024, n. 98, pp. 5-7, in particolare p. 6; App. Firenze, cit., pp. 4-6. La censura riguarda il passaggio dall'asserita non appartenenza delle somme al difetto di interesse ad agire, non una pretesa assenza materiale di motivazione.

¹⁸ Artt. 81 e 100 c.p.c.; Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951, §§ 30-35 e 60-65; art. 2697 c.c. Il criterio sulla titolarità è qui applicato al credito restitutorio; non si attribuisce alle Sezioni unite una decisione sul regolamento delle Ri.Ba.

pretesa; conferma però l'esigenza di ricostruire correttamente il piano del merito. L'appello non rovescia la decisione soltanto per una diversa etichetta processuale: accerta l'esborso con risorse della domiciliataria e la mancanza del titolo dell'assuntrice.

Sul piano tecnico-bancario, l'ulteriore censura riguarda l'inferenza che attribuisce alla correntista la somma transitata sul conto interbancario. La destinazione del pagamento all'interesse del cliente non dimostra che questi abbia sopportato l'addebito. Il primo giudice avrebbe dovuto verificare l'imputazione del trasferimento e confrontarla con gli elementi allegati e prodotti, anziché ricavare dalla funzione del flusso la spettanza del credito restitutorio. La Corte compie tale verifica alle pp. 5-6, valorizzando l'estratto conto e la corrispondenza. L'argomento favorevole all'appellante è quindi probatorio oltre che dogmatico: identifica il patrimonio inciso mediante una sequenza documentata, non mediante un'equivalenza fra operazione per conto del cliente e pagamento patrimonialmente imputabile al cliente.¹⁹

Il profilo merita un ulteriore approfondimento. Sul piano tecnico, la transitorietà descrive la collocazione di una registrazione nel ciclo di lavorazione, non un autonomo regime di appartenenza delle somme. È utile distinguere, a fini analitici, la partita in transito, riferita a un'operazione identificata ancora da completare, dalla partita sospesa, la cui sistemazione richiede di chiarire un disallineamento o una causale. La terminologia dei piani dei conti può variare fra intermediari. In entrambi i casi il saldo del conto tecnico non basta a stabilire chi abbia eseguito il pagamento né chi possa trattenerlo: occorrono il collegamento con l'operazione originaria e la verifica del titolo della destinazione finale.

La verifica dovrebbe seguire l'intero percorso della posta: rilevazione nel sottosistema portafoglio, eventuale conto transitorio, regolamento interbancario, scritture di contabilità generale e rapporto della clientela. La quadratura accerta la coerenza degli importi; la riconciliazione identifica le ragioni delle differenze e le operazioni cui esse si riferiscono. Anche scritture aritmeticamente bilanciate possono registrare un trasferimento privo di giustificazione. È significativo che la circolare n. 285 richieda la ricostruibilità dei fatti aziendali e, specificamente, controlli sulle divergenze fra contabilità sezionali e generale, sulle quadrature documentali e sulla conferma dei rapporti con controparti e clienti. Sono inoltre

¹⁹ App. Firenze, cit., pp. 5-6; Trib. Siena n. 98/2024, cit., p. 6. La critica si fonda sul diverso apprezzamento documentale espresso dalla Corte, senza assimilare la nota a una perizia contabile sugli originali.

prescritte evidenze delle rettifiche manuali, compresi autore, motivazione e dati precedenti alla modifica.²⁰

Applicando tali criteri alla vicenda, il richiamo avrebbe dovuto essere correlato alla specifica Ri.Ba. e alla sorte della disponibilità residua. Il permanere della posta dopo la cessazione dell'incarico costituiva un disallineamento da spiegare; non dimostrava la sopravvivenza del titolo all'incasso. Né la chiusura del transitorio mediante accredito o imputazione a un'esposizione deteriorata avrebbe potuto sostituire la verifica della causa dell'attribuzione. Il controllo contabile individua dove è stata registrata la somma; il controllo giuridico stabilisce se quella destinazione fosse consentita. La sentenza consente questa lettura organizzativa, senza permettere di ricostruire scritture o procedure interne non prodotte in giudizio.

Il raccordo con la compliance richiede un riparto preciso dei compiti. La circolare n. 285 distingue controlli operativi di primo livello, controlli sui rischi e sulla conformità di secondo livello e revisione interna di terzo livello. Alla compliance compete la valutazione, secondo il rischio, dell'adeguatezza delle procedure a prevenire violazioni, con proposte correttive e flussi informativi; non la sistemazione ordinaria di ogni partita. Nella materia in esame, ciò suggerisce di verificare che le procedure di richiamo, sospensione e chiusura recepiscano gli effetti degli incarichi e consentano di sottoporre i casi controversi alla funzione legale. L'ufficio operativo resta responsabile della lavorazione; il controllo dei rischi valuta l'esposizione operativa; l'audit verifica indipendentemente l'efficacia dei presidi.²¹

Questa distinzione trova un riferimento europeo negli orientamenti EBA/GL/2017/11 sul governo interno, applicabili dal 30 giugno 2018: autonomia delle funzioni di controllo, accesso alle informazioni e collaborazione fra compliance e gestione dei rischi consentono di evitare che l'interesse alla chiusura contabile prevalga sull'esame dell'anomalia. Per le somme transitorie, l'integrazione tra funzioni dovrebbe assicurare che una contestazione sul titolo sia conoscibile da chi autorizza la destinazione della posta. Gli orientamenti operano

20 Banca d'Italia, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, testo al 29° aggiornamento del 17 settembre 2019, Parte I, Titolo IV, Cap. 4, Sez. V, pp. IV.4.21-22, in particolare nota 1 a p. IV.4.21 e disciplina delle rettifiche manuali. Versione storica pertinente all'avvio della vicenda. Documento consultato.

21 Banca d'Italia, circolare n. 285, versione cit., Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. I, pp. IV.3.6-8, e Sez. III, par. 2 e parr. 3.2-3.4, sulla conformità, il controllo dei rischi e la revisione interna. Il raccordo proposto con il processo Ri.Ba. è un'applicazione interpretativa di tali disposizioni. Documento consultato.

nel quadro dell'art. 16 del regolamento istitutivo dell'EBA; non introducono una speciale azione restitutoria né un termine uniforme di permanenza nei conti sospesi.²²

Sul versante delle prassi di controllo, il Comitato di Basilea già nel 1998 indicava verifiche e riconciliazioni periodiche fra flussi e registrazioni, autorizzazioni e separazione dei compiti come componenti del sistema dei controlli interni. La trasposizione al processo Ri.Ba. suggerisce di associare a ciascun sospeso un identificativo, una causale, un responsabile e una scadenza interna di riesame; di sorvegliare l'anzianità delle partite; di graduare i solleciti e le segnalazioni ai livelli superiori secondo importo, durata e natura della contestazione; di richiedere un controllo distinto per le chiusure manuali sensibili. Queste sono applicazioni organizzative dei principi, da calibrare sul processo e sul rischio, non prescrizioni testuali di un manuale uniforme delle Ri.Ba.²³

Un criterio operativo coerente consiste nel distinguere la normale attesa di completamento da una partita per la quale il titolo sia contestato o cessato. La seconda richiede un percorso documentato di decisione, evitando automatismi di destinazione finché il punto non sia chiarito, nei limiti degli obblighi contrattuali e delle regole del sistema di pagamento. L'anzianità del sospeso è un indicatore per intensificare i controlli, non un fatto costitutivo di diritti sulle somme. Un'eventuale soglia interna di lavorazione non si converte in decadenza civilistica della controparte. Le fonti richiamate forniscono principi generali; non è stata individuata in esse una disposizione che autorizzi l'acquisizione delle somme per il mero decorso del tempo.²⁴

La conseguenza per la censura al primo grado è circoscritta ma rilevante: qualificare le somme come transitorie non esonerava dall'accertarne provenienza, imputazione e titolo. Il quadro di vigilanza spiega perché l'intermediario debba poter ricostruire questi passaggi e offre criteri di lettura delle evidenze; non inverte l'onere probatorio dell'art. 2697 c.c. e non prova, da solo, una violazione organizzativa delle banche in causa. Il fondamento della

22 EBA, Guidelines on internal governance, EBA/GL/2017/11, versione linguistica del 21 marzo 2018, par. 15 (applicazione dal 30 giugno 2018), parr. 153, 158, 161 e 187-200; sullo statuto degli orientamenti, parr. 1-2. Testo consultato nella riproduzione istituzionale del Banco de España. Richiamo alla disciplina dell'epoca, non alla versione oggi vigente. Documento consultato.

23 Basel Committee on Banking Supervision, Framework for Internal Control Systems in Banking Organisations, settembre 1998, principi 5 e 6, parr. 24-29, pp. 15-17 della numerazione interna, su riconciliazioni, autorizzazioni e separazione dei compiti. Standard di vigilanza internazionale: le misure sulle partite sospese indicate nel testo ne costituiscono una proposta applicativa. Documento consultato.

24 Cfr. le fonti delle quattro note precedenti. Responsabile della partita, analisi dell'anzianità, scadenze di riesame e segnalazione ai livelli superiori sono qui proposti come presidi organizzativi; non si attribuiscono alle fonti termini inderogabili di chiusura delle Ri.Ba. né poteri di appropriazione delle somme.

condanna rimane l'art. 2033 c.c.; un'eventuale responsabilità per carenze nei controlli esigerebbe un distinto accertamento dei relativi presupposti.

Non persuade neppure il rilievo senese secondo cui una pretesa restitutoria della correntista avrebbe potuto far emergere l'interesse della banca. La *condictio* esercitata dalla domiciliataria deriva dall'attribuzione che essa afferma di avere eseguito senza causa nei confronti dell'assuntrice; non presuppone una preventiva richiesta del cliente, un rimborso a quest'ultimo o l'esperimento di un regresso. Analogamente, la mancata prova di un danno risarcibile, discussa separatamente dal Tribunale, non esaurisce l'esame della domanda principale di restituzione. Infine, la prospettata segnalazione all'autorità di vigilanza non è un rimedio sostitutivo della tutela civilistica del credito.²⁵

La critica resta circoscritta. La domanda di restituzione non sarebbe fondata per il solo fatto che la prima motivazione confonde piani distinti; occorrono pagamento e difetto di giustificazione. La soluzione d'appello è condivisibile perché, oltre a rimuovere quel passaggio, verifica entrambi. Nel suo stesso lessico, che collega l'interesse alla prova delle risorse proprie, va pertanto distinta l'utilità della condanna dall'accertamento del diritto a ottenerla. Questa precisazione rafforza la conclusione senza trasformare ogni formula della pronuncia favorevole in una proposizione generale immune da analisi.

7. L'*accipiens* e la destinazione successiva delle somme.

Sul versante passivo la Corte individua nella banca assuntrice il soggetto tenuto alla restituzione, richiamando Cass. n. 25170 del 2016. Il passaggio riprodotto nella decisione collega l'obbligazione restitutoria alla ricezione del pagamento e affronta anche la possibile divergenza fra percettore materiale e beneficiario dell'incremento patrimoniale. Nella fattispecie fiorentina l'assuntrice aveva ricevuto il trasferimento quando non disponeva più del mandato. La successiva destinazione contabile al cliente non sostituiva retroattivamente il titolo cessato.²⁶

Il collegamento con la banca assuntrice va verificato in concreto: non ogni prestatore che trasmetta dati o concorra al regolamento è per ciò solo debitore della restituzione. Occorre distinguere la mera intermediazione tecnica dalla posizione del percettore dell'attribuzione

²⁵ Trib. Siena n. 98/2024, cit., pp. 6-7; artt. 2033 e 2043 c.c.; d.lgs. n. 11/2010, art. 27. La domanda principale di indebito e quella subordinata di risarcimento restano distinte per fatti costitutivi e funzione.

²⁶ Cass., sez. I, 7 dicembre 2016, n. 25170, nel passaggio motivazionale riprodotto da App. Firenze, cit., pp. 9-10; non consultato autonomamente il testo integrale del precedente.

contestata. A Firenze la condanna investe l'assuntrice che ha acquisito il trasferimento dopo la cessazione del proprio potere d'incasso. Il successivo accredito al cliente non dimostra, da solo, che l'obbligazione restitutoria sia sorta esclusivamente in capo a quest'ultimo. La motivazione di Cass. n. 25170/2016 è impiegata nei limiti del passaggio riprodotto dalla Corte, non come regola di responsabilità indistinta degli intermediari.

Negli atti difensivi dell'istituto appellante l'accredito alla società creditrice viene inoltre collegato alla gestione dell'esposizione deteriorata della cliente della banca assuntrice. Questo elemento appartiene alla ricostruzione di parte e non deve essere elevato a un autonomo accertamento di illiceità o di mala fede nella pronuncia. Consente, tuttavia, di formulare un problema generale: il recupero di un credito verso il cliente non dimostra il diritto di trattenere un'attribuzione ricevuta da un'altra banca. L'eventuale compensazione nel rapporto fra banca assuntrice e creditrice non si oppone automaticamente alla pretesa restitutoria della domiciliataria verso l'assuntrice, che coinvolge soggetti e titoli differenti.²⁷

Resta distinto il tema degli effetti liberatori verso il creditore. L'art. 1188, secondo comma, c.c. considera la ratifica o il profitto del creditore nel pagamento a un soggetto non legittimato. Non sarebbe corretto cancellare tale disciplina con una formula assoluta sull'inefficacia di ogni accredito successivo. Per incidere sulla soluzione occorrerebbe, però, dimostrare i suoi presupposti e il loro raccordo con l'attribuzione dedotta. Il mero richiamo a una registrazione interna non equivale, senza ulteriori verifiche, alla prova di una sanatoria opponibile al *solvens*. La Corte non accerta una fattispecie sanante di questo tipo.

8. Accordi interbancari e definitività del regolamento.

Il primato della qualificazione giuridica non comporta che le regole tecniche siano prive di forza obbligatoria. Cass. n. 6975 del 2019 offre un confronto istruttivo: in una controversia relativa ad assegni circolari, la soluzione valorizza un accordo interbancario provato, che disciplinava l'accredito condizionato e il termine per comunicare l'insoluto. La tempestività della comunicazione risultava decisiva. Quel termine apparteneva alla specifica convenzione e non può essere trasferito alla disciplina delle Ri.Ba.²⁸

²⁷ Atto di citazione in appello dell'istituto appellante, 6 marzo 2024, pp. 20-21, che riporta la comunicazione del 2 novembre 2020; artt. 1241 e 1188, secondo comma, c.c.

²⁸ Cass., sez. I, 11 marzo 2019, n. 6975, motivazione, pp. 6-8 della copia consultata: termine convenzionale di tre giorni per gli assegni oggetto di causa.

Una clausola può distribuire rischi o creare obblighi autonomi; descrivere il sistema non dimostra che essa esista e governi il caso. Chi invoca l'omessa risposta al richiamo deve precisarne le conseguenze negoziali e la persistenza dopo la revoca. Firenze esclude che l'accettazione della domiciliataria condizioni quella revoca; non invalida qualsiasi diverso patto di regolamento.

Occorre poi separare l'irrevocabilità di un ordine entrato nel sistema dalla definitiva spettanza del suo risultato. Il d.lgs. n. 210 del 2001 protegge la definitività del regolamento nei confronti del sistema e demanda alle sue regole il termine di irrevocabilità. L'eventuale riconoscimento di un distinto debito restitutorio va tenuto concettualmente separato dalla cancellazione retroattiva del regolamento protetto.²⁹ Questa è una lettura sistematica, non un ulteriore capo deciso a Firenze: prima di applicarla al caso occorrerebbe verificare il sistema utilizzato e le sue regole. La Corte ordina una restituzione fra intermediari; non dispone la riapertura della compensazione, né la rimozione delle posizioni di terzi nel sistema.

9. Il rapporto con la disciplina dei servizi di pagamento.

Il primo giudice aveva ricondotto il d.lgs. n. 11 del 2010 ai soli rapporti con i consumatori, negandone l'applicabilità fra banche. L'affermazione richiede una precisazione, pur non essendo stata oggetto di una decisione autonoma in appello. Il decreto contempla anche utenti professionali, ammettendo specifiche deroghe; al tempo stesso, contiene esclusioni che impediscono di trasporre automaticamente ogni regola del rapporto utente-prestatore nel regolamento interbancario.³⁰

Rilevano l'art. 2, secondo comma, lettere h) e o): la prima riguarda le operazioni interne ai sistemi di pagamento o di regolamento ricomprese nella disposizione; la seconda quelle fra prestatori per proprio conto. Il criterio non è la sola qualità bancaria dei litiganti, ma la natura dell'operazione e la posizione in cui ciascuno agisce. L'esclusione di un segmento dalla disciplina speciale non sopprime i rimedi civilistici; specularmente, la qualificazione del servizio come pagamento non prova l'applicabilità diretta di ogni disposizione speciale alla relazione litigiosa.³¹

²⁹ D.lgs. 12 aprile 2001, n. 210, artt. 2, comma 3, e 4; la sentenza non accerta i presupposti di applicazione del decreto.

³⁰ Trib. Siena n. 98/2024, cit., p. 7; d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, art. 2, comma 4, lett. b), nel quadro modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

³¹ D.lgs. n. 11/2010, art. 2, comma 2, lett. h) e o).

L'art. 27 prevede inoltre un regresso fra prestatori, ancorato ai presupposti della normativa speciale. Non va assimilata a tale rimedio la ripetizione di risorse proprie indebitamente trasferite. A Firenze la domanda accolta non dipende dalla prova di una preventiva pretesa della correntista: la Corte accerta un'attribuzione della domiciliataria e applica l'art. 2033 c.c.³² Analogamente, consenso e irrevocabilità dell'ordine, regolati dagli artt. 5 e 17, non vanno confusi con il richiamo del mandato alla riscossione. Quest'ultimo proviene dal creditore; non è, per ciò solo, la revoca dell'ordine impartito dal pagatore. Il coordinamento deve rispettare la distinzione fra i rapporti.

10. Dalla qualificazione civilistica al governo del processo.

L'anomalia è leggibile come disallineamento fra stato giuridico e stato operativo: il mandato era cessato, la provvista restava disponibile. È una chiave organizzativa, non una nuova responsabilità affermata dal giudice. La riconciliazione deve riguardare anche gli eventi negoziali che giustificano le scritture, non soltanto la loro esattezza aritmetica.

Il quadro di vigilanza già pertinente all'epoca offre un riferimento coerente. La circolare n. 285 della Banca d'Italia, nel testo del 29° aggiornamento del 17 settembre 2019, collega l'efficacia dei controlli alla chiara attribuzione delle responsabilità, al coordinamento delle funzioni e alla qualità dei dati. Le prescrizioni sulla gestione dei dati mirano anche alla ricostruibilità dei fatti aziendali. Le misure qui prospettate sviluppano tali principi in relazione al rischio emerso: non costituiscono obblighi testualmente enunciati dalla sentenza.³³

Un primo presidio consiste nell'associare il richiamo all'identificativo dell'operazione e alla sua storia, conservandone provenienza, ricezione e stato di lavorazione. Un secondo consiste nel distinguere la ricezione della disposizione dal completamento contabile: una risposta tecnica non sostituisce questa verifica, mentre la sua mancanza dovrebbe generare un'eccezione gestita, non un'autorizzazione presunta. Occorre infine identificare chi possa risolverla e con quali evidenze. L'inoltro di messaggi fra uffici non dimostra la chiusura dell'anomalia.

La partita sospesa dovrebbe recare ragione della sospensione, controparte, responsabile della verifica e anzianità del sospeso. Durata e importo possono orientare le priorità di controllo, ma il trascorrere del tempo non crea il titolo per trattenere la somma. La chiusura

³² D.lgs. n. 11/2010, artt. 5, 17 e 27; App. Firenze, cit., pp. 6 e 8-10.

³³ Banca d'Italia, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, testo al 29° aggiornamento del 17 settembre 2019, Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. I e III, e Cap. 4, Sez. V.

a favore di un cliente o a riduzione di un'esposizione richiede una validazione distinta dall'obiettivo economico perseguito. Il recupero del credito non dovrebbe essere il criterio esclusivo per destinare somme contestate da un altro intermediario.

Gli atti difensivi descrivono interlocuzioni fra le strutture dei due istituti e i soggetti esterni coinvolti nell'operazione. La sentenza utilizza la corrispondenza senza accertare responsabilità di questi soggetti. Sul piano organizzativo, l'esternalizzazione esige che rimangano identificabili compiti ed evidenze, senza creare zone prive di governo interno; l'analisi degli obblighi del fornitore richiede però il suo contratto e non può desumersi dalla partecipazione allo scambio di email.³⁴ Il raccordo fra portafoglio, contabilità, ufficio legale e conformità, insieme alla verifica indipendente delle chiusure manuali contestate, costituisce una possibile risposta. La banca dovrebbe poter ricostruire istruzioni, registrazioni e autorizzazioni senza dipendere dalla memoria del singolo addetto.

La necessità di distinguere i ruoli trova un riscontro metodologico in Cass. n. 19392 del 2024: nella diversa materia degli assegni di traenza, la Corte collega i doveri di verifica alla posizione della banca emittente e di quella negoziatrice. Non se ne può ricavare una disciplina delle Ri.Ba. né un titolo restitutorio; il confronto serve a escludere che la sola appartenenza alla catena del pagamento renda fungibili obblighi, controlli e rimedi. Per l'operazione annotata, il documento decisivo resta quello che collega il richiamo ricevuto al concreto incasso dell'assuntrice.³⁵

11. Restituzione danno e accessori.

L'art. 2033 c.c. non richiede la dimostrazione di tutti gli elementi della responsabilità contrattuale o aquiliana: pagamento e assenza di causa fondano l'obbligazione restitutoria. Un'eventuale violazione di obblighi professionali non converte automaticamente la ripetizione in risarcimento. Per la medesima ragione non occorre ricorrere all'arricchimento senza causa per recuperare quanto è ripetibile mediante il rimedio tipico.³⁶ L'art. 1227 c.c. governa il concorso nella produzione del danno, non attribuisce all'*accipiens* una quota del pagamento indebito. Un controcredito risarcitorio potrebbe rilevare soltanto alle condizioni

³⁴ Atto di citazione in appello, cit., pp. 20-21; Banca d'Italia, circolare n. 285, versione cit., Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. IV.

³⁵ Cass., sez. I, ord. 15 luglio 2024, n. 19392, §§ 3.1-3.2, pp. 4-6 della copia allegata. Confronto limitato alla differenziazione dei ruoli e dei controlli; il precedente riguarda responsabilità per pagamento di assegni, non indebito interbancario su Ri.Ba.

³⁶ Artt. 2033, 2041, 2042, 1227 e 1241 c.c.; App. Firenze, cit., pp. 6-10.

sostanziali e processuali necessarie a farlo valere: non basta descrivere una gestione imperfetta del richiamo.

Sugli interessi la decisione applica la lettura dell'art. 2033 consolidata dalle Sezioni unite n. 15895 del 2019 e ribadita da Cass. n. 9757 del 2024: la domanda rilevante comprende l'atto stragiudiziale avente valore di costituzione in mora. Resta distinta la decorrenza dal pagamento, collegata alla mala fede del percettore. La Corte rispetta inoltre il limite della domanda: quest'ultima decorrenza era stata richiesta soltanto nella comparsa conclusionale. Non è quindi corretto leggere la condanna agli interessi come accertamento implicito di mala fede. Il testo individua la domanda stragiudiziale attraverso la risposta della banca assuntrice senza enunciarne una data precisa, che non va integrata per congettura.³⁷

La mancata rivalutazione automatica completa il quadro. L'obbligazione restitutiva pecuniaria è trattata come debito di valuta; l'eventuale maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. richiede dimostrazione, ritenuta mancante. La riforma integrale del primo grado non equivale quindi all'accoglimento di ogni accessorio, né al riconoscimento di tutti i titoli di responsabilità prospettati. La precisione nella descrizione dell'esito è parte della valutazione scientifica del precedente.³⁸

12. Il significato sistematico della pronuncia.

La decisione non introduce una *condictio* bancaria speciale. Coordina regole note entro una sequenza nella quale l'avvio autorizzato del pagamento, la cessazione del potere di riscuotere e la persistenza della disponibilità contabile non procedono più insieme. Il credito commerciale può sopravvivere; l'ordine del debitore può essere stato valido; il regolamento può essersi realizzato. Nessuno di questi elementi, isolatamente, dimostra il diritto dell'assuntrice a trattenere quanto ricevuto dopo il richiamo.

Il rapporto tutelato non è quello del cliente contro la propria banca, ma quello della domiciliataria che recupera risorse proprie dall'assuntrice priva di titolo. Questa selezione del rapporto rende verificabili tanto la soluzione quanto i suoi limiti.

La conseguenza organizzativa è la necessità di assicurare corrispondenza fra istruzioni, stati del processo e destinazioni contabili. Il pagamento non diventa dovuto perché il sistema ne consente l'esecuzione; un errore di lavorazione non diventa titolo per la ritenzione. La

³⁷ Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895, punti 12.1-12.3; Cass., sez. I, ord. 11 aprile 2024, n. 9757, punto 5.1; artt. 1219 e 2033 c.c.

³⁸ App. Firenze, cit., p. 10; artt. 112 c.p.c. e 1224, secondo comma, c.c.

ripetizione conserva la funzione ordinaria di ripristinare la corretta attribuzione patrimoniale. È la sua applicazione rigorosa, senza confonderla con una sanzione o un risarcimento, a offrire una misura giuridica del governo del processo bancario.